

N. 2779/2013 Scrit.
N. 12253 Cron.
N. 3814 Rep.
N. 6024/07 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in persona del G.O.T., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , decorsi i termini ex art 190c.p.c.. la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 6024/2007 di R.G., avente ad oggetto : OPPOSIZIONE ex art 645 c.p.c.

tra

MGL FASHION srl, e OTTAVIANO LILIANA, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Biasiello ed Avv.Daniele Razzante, domiciliati come in atti

ATTORE/OPPONENTE

e

DALIR SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Riccardi, domiciliata come in atti ;

CONVENUTA/OPPOSTA

e

Ambrosio Group spa , rappresentata e difesa dall'Avv.Edgardo Riccardi, domiciliata come in atti

CHIAMATA IN CAUSA

conclusioni : come da verbale d'udienza del 18 Giugno 2013.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività delle azioni espletabili da parte del creditore possessore di un titolo di credito cambiario.

A tale riguardo, per via della complessità della vicenda processuale occorre procedere per gradi nella disamina delle eccezioni sollevate da parte opponente.

Va, pertanto, detto , in via preliminare , che gli effetti cambiari costituiscono un diffuso mezzo di garanzia emesso a favore di un credito vantato caratterizzati dal requisito dell'"astrattezza", ovvero, dallo scollegamento della causale per la quale il titolo viene emesso.

TRIBUNALE DI NOLA
Depositata in Cancelleria

in data 12/11/13

Ciò permette al creditore di poter accedere a mezzi di tutela diretti del proprio credito sia nei confronti dell'emittente che dei giranti, ovvero, la possibilità di agire con le azioni cambiarie.

Nel caso in esame, si fa riferimento unicamente all'azione diretta che consente al creditore/possessore del titolo di agire nei confronti dell'obbligato principale.

Tale azione è disciplinata dall'art 66 Legge Cambiaria dal cui stralcio si deduce "...il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositando la medesima presso la cancelleria del Giudice competente..", da cui si evince che chi decida di agire, in luogo della azione cambiaria, con l'azione causale, sia onerato di tale adempimento.

Orbene, sulla fattispecie indicata, giova richiamare una recente decisione della S.C. sulla scorta della quale si estrae il seguente principio: "...l'obbligo di cui all'art 66 L.C. non rappresenta condizione di procedibilità dell'azione ma piuttosto attiene alla sfera dei requisiti per la valutazione della domanda nel merito.."(Cass,Sez III 10/09/2010 n.19278), che tradotto in termini attinenti alla controversia in questione significa che alcuna preclusione può essere addotta a chi ritenga di agire con l'azione causale piuttosto che con quella cambiaria.

V'e' piu' che il creditore precedente , in virtù del fatto di aver agito su copia autenticata dei titoli, dal momento che gli originali erano stato sottoposti a sequestro probatorio dagli inquirenti, non aveva altra scelta che agire in via di accertamento del credito azionando il procedimento monitorio ex art 633 c.p.c e suss.

Né può trovare accoglimento l'eccezione relativa al riempimento postumo delle cambiali, atteso che l'art 14 della L.C. permette l'utilizzo di tale facoltà a condizione che sul titolo sia presente almeno la firma del traente e la denominazione di cambiale (requisiti soddisfatti dai titoli in copia depositati in atti).

Chiarito questo primo aspetto sulla procedibilità dell'azione monitoria occorre esaminare l'altro punto, ovvero, se e' possibile esercitare l'azione in questione su titoli cambiari sottoposti a sequestro penale.

Senza entrare in una complessa argomentazione della natura del sequestro posto in essere sui titoli in esame soccorre la lettura letterale dell'art 1993 c.c. secondo comma , " il debitore può opporre al possessore del titolo le accezioni fondate sui

rapporti personali con i precedenti possessori soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo".

Orbene, nella vicenda de qua, questo Giudice ritiene che il possessore abbia agito in perfetta buona fede, atteso che le cambiali erano state date proprio a garanzia di crediti di natura commerciali sorti in virtù della collaborazione tra le aziende Ambrosio Group (girante) e MGL Fashion (emittente dei titoli).

Ergo, avendo la società girante, vantato un credito ben superiore a quello cartolare dei titoli emessi, in virtù della conclamata situazione debitoria dell'emittente (MGL Fashion + Ottaviano Liliana fideiussore/avallante), non disconosciuta in atti dall'opponente, ben poteva tutelarsi ipoteticamente incassando i titoli emessi a garanzia di eventuali crediti insoluti.

A maggior ragione, nulla impediva al possessore di negoziarli girandoli alla società opposta, Dalir srl, quale corrispettivo di pagamento di crediti da questa vantati nei confronti della girante.

Pertanto, non si comprende, a questo punto, quale intenzionalità potenzialmente dannosa avrebbe espresso il possessore nel girare all'incasso le cambiali (seppur in forma di copia autentica).

Ragionare "a contrariis" significherebbe mettere in discussione la caratteristica principale dei titoli di credito, ovvero, l'astrattezza da rapporto sottostante al credito vantato.

D'altronde, se risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti originarie del rapporto vi è stata, con salvezza dei crediti pregressi ex art 1458 c.c., a maggior ragione il ragionamento vale per il possessore ultimo in buona fede del titolo, il quale non è tenuto a conoscere, per via della richiamata normativa, quali siano le situazioni sostanziali sottostanti ai rapporti commerciali tra debitore principale e possessore della cambiale girante.

Per la stesse ragioni, non può essere ammessa prova per testi sulle circostanze indicate dall'opponente in quanto ininfluenti sulla posizione processuale delle parti, pendente l'azione monitoria, tanto più che appare singolare l'inesistenza di una scrittura privata tra i sottoscrittori della cambiale ed il beneficiario attestante il "pactum de non petendo", trattandosi di aziende commerciali di rilievo.

Non è, inoltre, accoglibile l'eccezione di parte opponente relativa al mancato espletamento dell'ordinanza del G.U. attinente il deposito della sentenza

definitiva del processo penale conclusosi con l'assoluzione del legale rappresentante della Soc. Ambrosio Group nel doppio grado del giudizio penale.

Infatti, dal disposto in esame, si deducono ulteriori e chiari elementi in merito alla incolpevolezza dell'imputato, elementi che non possono non riflettersi anche sul giudicato civile.

Infine, sulla circostanza della chiamata in causa della società Ambrosio Group è pur vero che nella difesa del chiamante in causa vi è una genericità della evocazione in giudizio ma, è altrettanto vero, che, dall'intero contesto difensivo le ragioni della chiamata, ai sensi dell'art 106 c.p.c., riguardano rapporti di attinenza contrattuale ai quali, per ovvie ragioni, la stessa Ambrosio Group non è estranea.

In definitiva, premessa la infondatezza della opposizione il decreto ingiuntivo n.1245/2007 emesso dal Tribunale di Nola il, 10/05/2007 deve considerarsi legittimo e considerata rituale meritevole di interesse la chiamata in causa

Le spese di lite tra gli attori/opponenti e convenuta principale seguono la soccombenza e – determinate sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 140/2012 - vengono liquidate come da dispositivo;

vengono compensate, invece, le spese di lite tra le stesse parti e la Soc.Ambrosio Group.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.O.T. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n 6024/2007 del R.G., così provvede:

1. rigetta l'opposizione,
2. per lo effetto dichiara legittimo e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n 1245/2007;

condanna la Soc.M.G.L.Fashion srl, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra Ottaviano Liliana al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi Euro 5.300,00 per compenso professionale,(ovvero € 10.600,00 diminuito del 50%) oltre IVA e Cassa Avvocati se dovute.

Compensa le spese legali tra le altre parti e la Soc.Ambrosio Group.

Così deciso in Nola, li 08 Novembre 2013 Il G.o.t. Dr.Alfredo Granata

IL FUNZIONARIO CUI DIERE' PIU'

Alfredo Granata

TRIBUNALE DI NOLA
12 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfredo Granata